**ORGANO DI GARANZIA**

*Convitto Nazionale Statale Giordano Bruno – Maddaloni (Caserta)*

agg.sett.2022

####

#### *FUNZIONI*

* *decide in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari, dalle più lievi fino all’allontanamento entro 15 gg. dalla comunità scolastica*
* *decide in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all’interno della scuola, circa il rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti e circa l’applicazione del regolamento d’Istituto.*

####

**ART. 1 - FINALITA’ E COMPITI**

1. È costituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, con Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, l’Organo di Garanzia (O.G.).
2. L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. Le sue funzioni, inserite all’interno dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
3. prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano insorgere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
4. esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o di chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina;
5. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

**ART. 2 – COMPOSIZIONE**

1. La composizione dell’Organo di garanzia garantisce la rappresentanza di tutte le componenti della comunità scolastica. È presieduto dal Rettore D.S. e composto da un membro effettivo ed un membro supplente eletti dal Collegio dei docenti, un membro effettivo ed un membro supplente eletti dal Collegio educativo, un membro effettivo ed un membro supplente eletti dai genitori, un membro effettivo ed un membro supplente eletti dagli studenti.

Qualora uno dei membri effettivi fosse parte in causa in una deliberazione dell'Organo di garanzia, sarà sostituito dal membro supplente.

L’organo assume le sue funzioni subito dopo la prima riunione e, nel rispetto della sua autonomia e indipendenza, provvede in tale occasione a definire le proprie modalità di funzionamento.

1. La presidenza spetta al Rettore Dirigente Scolastico.
2. Ciascuno dei membri verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente appartenente alla medesima componente.
3. I genitori componenti dell’O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della stessa classe del proprio figlio.
4. Gli insegnanti componenti dell’O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.
5. Nel caso si verifichi una di tali situazioni di cui ai punti 5 e 6 dell’art. 2 del presente Regolamento, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
6. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Rettore Dirigente Scolastico.

**ART. 3 - MODALITA’ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI**

1. L’Organo di Garanzia viene convocato dal Rettore Dirigente Scolastico.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione.
3. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l’O.G. anche con un solo giorno di anticipo.
4. Ciascuno dei componenti dell’O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell’organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell’organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell’O.G.
5. Le deliberazioni dell’O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l’astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Dirigente.
6. Le deliberazioni sono valide quando sono presenti tutti i membri dell’O.G., effettivi o supplenti.

**ART. 4 – RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI**

1. Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all’accaduto.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.
3. Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.
4. Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.
5. L'organo si riunisce entro i dieci giorni successivi e alla seduta chiama a partecipare un genitore dell’alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare; è ammessa anche la presenza dell’alunno interessato.
6. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
7. Le loro testimonianze sono messe a verbale.
8. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
9. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della decisione il Consiglio di classe e la famiglia mediante un atto formale.
10. Contro le deliberazioni dell’Organo di Garanzia interno alla scuola, o in assenza di queste per mancata pronuncia, si può proporre ricorso all’Organo Regionale di Garanzia per violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/98 con successive modifiche e integrazioni del DPR. 235/2007). La competenza a decidere sulla legittimità del provvedimento disciplinare spetta al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale. Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’Organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.